SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1885)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MASCAGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1986

Nuovo ordinamento delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — Non appaia superfluo sottolineare il rilievo che viene ad assumere il confronto generale in atto sulle sorti dello spettacolo, e in particolare delle attività musicali, in un periodo cruciale per la cultura artistica del nostro Paese e nel momento in cui da parte di tutti si riconosce che la cultura costituisce una risorsa e una finalità dello sviluppo. Non può meravigliare quindi che si discuta vivamente sulla produttività della spesa pubblica per la cultura, nel rapporto intervento pubblico e iniziativa privata, sulle nuove relazioni tra cultura e mercato.

Periodo cruciale: la cosiddetta « legge madre », che ha istituito il Fondo unico per lo spettacolo, ha contribuito a superare una condizione di assoluta precarietà, ma i problemi di fondo dello spettacolo rimangono problemi aperti da affrontare e risolvere con valide riforme.

Si alternano e si fronteggiano spinte assai spesso contrastanti. Da un lato: rivendicazione di autonomia promozionale, di sperimentazione e ricerca (essenziali, queste, per il superamento di canoni linguistico-comunicativi usurati da un lungo esercizio); dall'altro lato: richiamo al rigore, in contingenze problematiche, incerte, che obbligano alla più attenta ponderazione nell'impiego delle risorse. E, per altro verso, da un lato: crescente incremento di interessi, di approcci attivi con i multiformi aspetti della cultura artistica e musicale in ispecie; dall'altro lato: forte difficoltà nel promuovere, secondo adeguati criteri ordinatori, nuove prassi organizzative, produttive, esenti da pericolose forzature, proprie di determinati centri di iniziativa. Ci troviamo, dunque, di fronte a sollecitazioni ed esigenze di segno diverso, che assumono non di rado un carattere contraddittorio, pregiudizievole allo sviluppo delle attività artistiche.

In realtà, tali contrapposizioni sono la conseguenza di cause di ben più ampia portata, riconoscibili in certi orientamenti riduttivi, dimessi, tutt'ora diffusi, nel valutare la realtà creativa e contestualmente gli apporti di una autentica adesione al fatto

artistico, alla pratica musicale, componenti costitutive di un'armonica formazione.

Le cause effettive delle contrapposizioni più sopra richiamate vanno in effetti riconosciute in tali anguste, persistenti posizioni, così come nelle resistenze indotte da tali incomprensioni, assai più che in presunte specifiche cause oggettive.

A fronte dei singoli problemi ed aspetti che caratterizzano la vita musicale attuale, nelle sue implicazioni per così dire tradizionali e nelle sue nuove prospettive, le indicazioni contenute nel presente disegno di legge si illustrano da sè; costituiscono in ogni caso ipotesi di soluzione ai singoli problemi di ordine tecnico, che vengono presentate con il proposito di un confronto con diversi orientamenti, di diversa impronta.

Ma su uno specifico problema, che non esito a definire determinante, ritengo di dovermi soffermare: quello relativo ai rapporti che nel campo dello spettacolo e della musica debbono stabilirsi e consolidarsi tra organi centrali e periferici dello Stato.

Affermata l'esigenza di un forte impegno delle forze politiche democratiche per realizzare una nuova disciplina legislativa in grado di favorire un accesso generalizzato ai beni culturali ed artistici, va riconosciuto che un rapporto vivo con tali attività deve costituirsi nel quadro di un reale sostegno al crescente interesse di nuovi strati sociali verso la cultura artistica nella sua più vasta accezione. Ne deriva una conseguenza imprescindibile: l'urgenza di nuove e più ampie possibilità di incontro con la musica sulla base di una profonda modificazione delle tradizionali forme di trasmissione del messaggio artistico. I vetusti, inadeguati criteri organizzativi e diffusionali tutt'ora in atto, che attengono ad assetti culturali estremamente limitati sul piano sociale, devono lasciare il campo a nuovi orientamenti e strumenti operativi, tali da assicurare più avanzate condizioni di esercizio sul piano qualitativo e quantitativo.

Obiettivi di questa portata sono strettamente connessi con un intervento più democratico e moderno del potere pubblico, nelle sue diverse articolazioni, come fonte di sostegno e di promozione delle attività, di ogni valida iniziativa, pubblica o privata che sia.

Allo Stato accentratore deve sostituirsi lo Stato delle autonomie, capace di avvicinare l'iniziativa e il momento propositivo al cittadino, alle singole comunità, al fine di valorizzare sul più ampio fronte ogni risorsa e potenzialità esistente. Ma — sia chiaro — è il medesimo Stato che in concomitanza e coerenza di intenti deve assolvere altresì la naturale funzione di indirizzo generale e di coordinamento, tanto più necessaria in un Paese come il nostro, negativamente caratterizzato da profonde sperequazioni territoriali e sociali, alle quali è necessario opporre un'azione di riequilibrio, di armonizzazione dei differenti livelli raggiunti nel processo formativo del cittadino.

L'impetuoso sviluppo della domanda di musica, contrassegnato inevitabilmente da rilevanti componenti di natura spontaneistica, non può di per sè assicurare un razionale superamento dei forti divari che tutt'ora permangono fra aree territoriali maggiormente beneficate dall'affermarsi di efficaci forme organizzative sul piano culturale e aree relativamente, e non di rado sensibilmente, arretrate. E del resto, nello stesso quadro complessivo di accresciuti interessi, sono ancora evidenti forti disparità di valutazione rispetto ai vari generi musicali, con una netta sottovalutazione di quelli cosiddetti extracolti, diversamente caratterizzati, ma ugualmente concorrenti al quadro generale.

Sono sufficienti queste semplici osservazioni, di carattere oggettivo, per comprendere la necessità di un'azione promozionale concorrente dei pubblici poteri, ai diversi livelli, azione che parimenti investa produttivamente il « pubblico » e il « privato ».

Gli orientamenti tutt'ora prevalenti e condizionanti l'azione governativa nei settori culturali di cui ci stiamo occupando sono di carattere marcatamente centralistico; orientamenti che ostacolano e frenano queste attività, intimamente connesse con il più ampio esercizio della libera iniziativa, con l'espansione dell'inventiva, con una articolazione intimamente democratica dei mezzi e delle forme di intervento.

L'argomento è di stringente attualità, in quanto attiene alla inderogabile quotidianità dei rapporti tra organi centrali e decentrati dello Stato, investendo direttamente le istanze autonomistiche delle regioni, delle provincie, dei comuni.

Certo, una visione realistica delle condizioni generali del Paese ci fa avvertiti della inevitabilità di un periodo di transizione, nell'attuazione di un organico decentramento, con esperienze che soprattutto in talune aree territoriali potranno essere di accentuata problematicità; passaggi obbligati, in rapporto ai quali, attraverso confronti e approcci diretti con esigenze reali e oggettive, è comunque fondato prevedere con ragionevole fiducia un reale rinnovamento dello « spettacolo dal vivo ». Non si dimentichi del resto che sono ormai numerose e degne di apprezzamento le iniziative nate per opera di uomini di cultura e musicisti di più aperti orientamenti anche in centri ed aree rimasti a lungo preclusi all'attività artistica e allo spettacolo.

Ma chiediamoci: come pensare che un Ministero, la cui attività per di più appare tanto compromessa da precarietà funzionali, possa fecondamente amministrare dall'alto lo spettacolo e la musica in un Paese di 55 milioni di cittadini, tanto negativamente segnato da disparità tra nord e sud, tra regione e regione?

Lo spettacolo, le attività musicali si affermano in quanto siano costantemente alimentati da una molteplicità di apporti, nell'intero territorio nazionale, che trovino forza di convincimento e di rinnovamento nell'iniziativa pubblica e privata, nell'associazionismo di base, nei gruppi promozionali, nelle istituzioni lungamente consolidate, così come nelle nuove esperienze.

Come ignorare o degnare a malapena di una generica presa d'atto la crescita di interesse in fatto artistico e musicale che gradualmente è venuta manifestandosi in grandi, medi e anche piccoli centri, con coinvolgimento di strati popolari mai prima investiti da tali forme di comunicazione e di impegno culturale? Certo, ci troviamo ancora in una fase sperimentale e di assestamento, che può anche comportare scelte e orientamenti non sempre meditati a fondo, valutazioni ancora incerte. Ma il fenomeno va riguardato nelle sue positive linee di tendenza, nelle spinte reali alla conquista di autentici beni culturali, nell'allargamento della partecipazione, che lo contraddistinguono e ne rivelano incalcolabili potenzialità.

Tali nuove esperienze, nell'aprire prospettive nuove, richiedono con forza una più avanzata politica dello spettacolo, della musica, che, affidando agli organi centrali dello Stato le funzioni di indirizzo e di coordinamento, poggi saldamente, nell'ambito della programmazione, sulle regioni e sugli enti locali, valorizzando risorse e potenzialità troppo a lungo rimaste ai margini dei grandi movimenti culturali, ai margini di una politica attiva rispetto alla cultura artistica.

In questa direzione tende a configurare le indicazioni di fondo il presente disegno di legge, per quanto attiene sia agli aspetti organizzativo-istituzionali, sia, per conseguenza, ai criteri di impiego dei fondi a disposizione: obiettivi che vanno conseguiti sulla base di un costante impegno di intesa e di un organico coordinamento tra organi centrali e decentrati dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge stabilisce i criteri di finanziamento e di regolamentazione per il sostegno e la diffusione delle attività musicali pubbliche e private nell'intero territorio nazionale da parte degli organi centrali dello Stato, delle Regioni, degli enti locali.

2. Lo sviluppo della cultura e delle attività musicali è improntato a libertà di espressione e di iniziativa.

Art. 2.

1. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, che nella presente legge è denominato « Ministero », sentito il Comitato di settore per la musica di cui al successivo articolo 4 e tenendo conto delle proposte e delle considerazioni formulate dalle Regioni entro il 30 aprile, approva, previo parere del Consiglio dei Ministri, piani nazionali triennali entro il mese di giugno precedente ogni successivo triennio, destinati a stabilire:

a) gli obiettivi generali da perseguire in armonia con gli indirizzi di sviluppo economico, sociale, culturale del Paese e con le esperienze realizzate nelle singole Regioni, in particolare per quanto riguarda il superamento di ritardi e di squilibri di carattere territoriale e sociale;

b) i criteri di ripartizione del fondo nazionale per la musica, di cui al successivo articolo 8;

c) gli indirizzi generali per la formazione dei piani regionali.

2. È compito altresì del Ministero promuovere e sostenere con adeguati finanziamenti le seguenti iniziative:

a) attività di studio, di ricerca, di recupero di testi musicali, di documentazione

di interesse nazionale riguardanti la musica nel campo della storiografia, musicologia, etnomusicologia, in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, per quanto di sua competenza. Tali attività sono affidate ad esperti o ad enti pubblici o privati;

b) rapporti produttivi fra le istituzioni musicali e i mezzi di comunicazione radiotelevisivi e fonografici pubblici, con particolare riguardo al campo educativo;

c) progetti nel campo fonografico ed editoriale, senza prevalenti fini di lucro, di alto impegno culturale o finalizzati alla sperimentazione e alla ricerca, con particolare riguardo alle attività di giovani autori ed esecutori italiani;

d) corsi di perfezionamento e di aggiornamento, istituiti in ogni campo della musica da enti pubblici o istituzioni di particolare livello tecnico ed organizzativo, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione;

e) attività liriche, sinfoniche, concertistiche svolte all'estero da istituzioni pubbliche e private, anche in esecuzione di accordi per scambi culturali e con particolare riguardo alle zone di emigrazione;

f) ogni altra iniziativa di natura pubblica e privata intesa a incrementare a livello nazionale la diffusione della musica.

3. I piani nazionali sono suscettibili di revisione e aggiornamento annuali.

Art. 3.

1. Le Regioni svolgono funzioni di promozione e sviluppo delle attività musicali sulla base di apposite leggi regionali, in forza dei rispettivi statuti e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. In concorso con gli enti locali, sentiti gli organi consultivi di cui al successivo articolo 6, le Regioni predispongono piani musicali di durata triennale, tenendo conto degli obiettivi generali indicati dai piani nazionali.

3. I piani regionali sono destinati a coordinare le attività musicali pubbliche, private o miste senza fini di lucro già in atto e a promuovere nuove iniziative allo scopo di raggiungere un razionale equilibrio tra i diversi campi di attività e nell'ambito territoriale. La formazione dei piani viene realizzata sulla base dei progetti e dei relativi preventivi finanziari presentati dalle singole istituzioni, esaminati e discussi, quando necessario, con le medesime.

4. Le proposte di piano vengono sottoposte all'esame e ad una prima approvazione dei consigli regionali e trasmesse quindi al Ministero entro il mese di luglio dell'anno precedente quello dell'entrata in vigore del piano stesso.

5. Il Ministero, sentito il Comitato di settore per la musica e, quando sia ritenuto necessario, consultate le Regioni, restituisce le proposte con le proprie osservazioni. Trascorsi novanta giorni dalla trasmissione al Ministero, il piano, corredato di tutti i pareri, viene sottoposto al consiglio regionale per la definitiva approvazione.

6. I piani regionali sono suscettibili di revisione e aggiornamento annuali.

7. Rientrano nei piani regionali, in quanto ne facciano richiesta, e nei relativi fondi di finanziamento le seguenti istituzioni e iniziative di normale attività regionale:

a) istituzioni stabili, riconosciute con decreto ministeriale di cui ai successivi articoli della presente legge; istituzioni musicali autonome di produzione (con attività normalmente associate nel campo lirico, sinfonico, corale e della danza); istituzioni orchestrali; teatri di tradizione; *festivals* musicali di particolare rilievo artistico e culturale;

b) iniziative liriche, sinfoniche, non aventi carattere di stabilità;

c) istituzioni concertistiche di diffusione musicale (musica da camera e/o sinfonica);

d) complessi autogestiti;

e) *festivals*, concorsi, rassegne;

f) istituzioni bandistiche;

g) istituzioni corali;

h) iniziative relative alla musica popolare (vocali, strumentali, miste) e alla musica extracolta nei suoi diversi generi;

i) altre iniziative di particolare natura tecnica ed artistica.

8. È compito delle Regioni, d'intesa con gli enti locali, assicurare ogni possibile sostegno alle indicate istituzioni e iniziative e promuoverne la creazione quando non siano presenti.

9. Costituiscono altresì obiettivi di riconosciuto interesse, da sostenersi adeguatamente nell'ambito dei piani regionali:

a) l'associazionismo culturale in campo musicale;

b) lo sviluppo della cooperazione nel campo musicale relativa alla costituzione di gruppi professionali e semiprofessionali;

c) la valorizzazione di giovani compositori ed esecutori;

d) la ricerca in ogni campo della musica colta, extracolta, popolare, anche in collegamento con istituzioni scolastiche e universitarie;

e) la costituzione di discoregistroteche, anche in collaborazione con i servizi scolastici e/o con la rete di pubbliche biblioteche;

f) rapporti di collaborazione tra enti locali, istituzioni musicali, istituzioni di istruzione musicale, anche ai fini dell'aggiornamento professionale;

g) il concorso delle reti radiotelevisive pubbliche e private alla realizzazione del piano regionale di sviluppo delle attività musicali;

h) la promozione, d'intesa con gli enti locali, di circuiti provinciali, regionali, interregionali per le attività musicali, nel campo lirico e concertistico;

i) la costruzione e il recupero di strutture ed edifici pubblici e privati, utilizzabili per attività musicali;

l) ogni altra iniziativa di natura pubblica o privata intesa a incrementare la diffusione della musica.

Art. 4.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero il Comitato di settore per la musica, composto da:

a) i membri del Consiglio nazionale dello spettacolo rappresentanti o esperti del settore della musica;

b) sei esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell'ambito di una rosa di nomi designati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza delle stesse;

c) il presidente della concessionaria pubblica radiotelevisiva o un suo delegato scelto tra i membri del consiglio di amministrazione della stessa;

d) cinque esperti nel campo delle attività musicali designati dalle associazioni di categoria dei settori pubblici e privati.

2. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un solo triennio.

3. Per il componente di cui alla lettera *c*) viene designato e nominato, secondo le modalità indicate, un supplente che può sostituire il componente titolare in caso di assenza.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato.

5. Ove gli enti e gli organi, tenuti a norma dei commi precedenti, non provvedano a designare i propri rappresentanti o esperti entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede a nomine provvisorie dei medesimi rappresentanti o esperti valide per un anno.

6. Il Comitato delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti un regolamento per il proprio funzionamento, adottato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, in cui viene prevista la possi-

bilità di istituire nell'ambito del Comitato stesso sottocommissioni.

7. Il Comitato si riunisce ordinariamente ogni tre mesi ed ogniqualvolta venga convocato dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata di un quarto dei componenti.

8. Le riunioni del Comitato sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei due terzi dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti.

9. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 5.

1. Il Comitato di settore per la musica è organo consultivo ed esprime pareri obbligatori in ordine a tutte le competenze e le funzioni del Ministero previste dal precedente articolo 2.

2. Il Comitato di settore per la musica esercita in particolare un suo potere di proposta sui seguenti oggetti:

a) coordinamento tra le attività musicali previste dai piani nazionali e da quelli regionali, con particolare riferimento alla utilizzazione degli allestimenti, alla ricerca, alla sperimentazione, alla valorizzazione delle opere nuove;

b) coordinamento tra gli interventi finanziari del Ministero, delle Regioni e degli enti locali;

c) iniziative rivolte a realizzare un organico collegamento tra le attività musicali e le scuole di ogni ordine e grado;

d) iniziative da adottare con la RAI-TV in relazione a quanto disposto dalla lettera *b*) del comma 2 del precedente articolo 2;

e) ogni altra iniziativa volta a realizzare gli obiettivi previsti dalla presente legge.

3. Il Comitato di settore per la musica può nominare, nel proprio seno, gruppi di lavoro specifici per le diverse attività, di cui possono far parte anche esperti esterni.

Art. 6.

1. Con apposite leggi le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire organismi consultivi composti da esperti e da rappresentanti delle istituzioni musicali con il compito di esprimere pareri sulla formazione dei piani regionali triennali, dei rispettivi finanziamenti e su nuove attività e iniziative che vengano proposte o di cui si manifesti l'esigenza.

Art. 7.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge si provvede con le seguenti fonti di finanziamento:

a) parte riservata alle attività musicali del Fondo unico per lo spettacolo, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163; quota che nella presente legge è denominata « fondo nazionale per la musica »;

b) stanziamenti straordinari del Ministero per l'incremento di determinati settori di attività e/o per nuove iniziative che vengano attuate da singole istituzioni;

c) disponibilità derivanti da nuovi provvedimenti legislativi in materia;

d) stanziamenti previsti dai bilanci delle Regioni, delle Province, dei Comuni;

e) contributi di altre istituzioni pubbliche, di enti, di associazioni, di privati;

f) donazioni ed elargizioni liberali;

g) proventi di gestione.

2. Il Fondo unico per lo spettacolo, in sede di prima applicazione della presente legge, garantisce una quota di finanziamento per il sostegno delle attività musicali in misura tale da assicurare in ogni caso il mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi generalmente raggiunti.

3. I contributi di cui alla lettera *e*) del comma 1 con finalità commerciali o pubblicitarie, in quanto destinati a istituzioni

pubbliche o private finanziate nell'ambito dei piani nazionali o regionali, sono impiegati sulla base di accordi che garantiscano l'autonomia di iniziativa e di programmazione delle istituzioni interessate. Tali accordi vengono comunicati al Ministero o rispettivamente alla Regione per un parere obbligatorio prima dell'inizio delle attività alle quali si riferiscono.

Art. 8.

1. Il Ministero, facendo riferimento alle esperienze e ai risultati conseguiti nelle singole Regioni in relazione ai rispettivi piani triennali, sentito il Comitato di settore per la musica, ripartisce entro il mese di giugno, per l'anno successivo, il fondo nazionale per la musica nelle seguenti due quote:

a) quota riservata al Ministero stesso, per il finanziamento delle attività, aventi carattere nazionale, di cui al comma 2 del precedente articolo 2;

b) quota riservata alle Regioni, per il finanziamento delle attività che rientrano nei piani triennali regionali, di cui al precedente articolo 3.

2. La quota riservata alle Regioni viene a sua volta ripartita tra le stesse e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri che tengano conto:

a) del livello raggiunto per estensione e qualità dalla vita e dalla cultura musicale;

b) della popolazione e del territorio in proporzione diretta, del reddito in proporzione inversa;

c) della necessità di favorire rispettivamente le aree territoriali e i settori di attività maggiormente bisognosi di sostegno promozionale e finanziario, ed in particolare le regioni meridionali e insulari.

Art. 9.

1. Gli enti autonomi lirici e sinfonici e le istituzioni concertistiche assimilate, previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967,

n. 800: Teatro comunale di Bologna, Teatro comunale di Firenze, Teatro comunale dell'Opera di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, entro il periodo di un anno dal giorno di entrata in vigore della presente legge, vengono trasformati in enti di interesse pubblico, con statuto speciale, senza fini di lucro, aventi l'obbligo di pareggio del bilancio; assumono la denominazione di « istituzioni musicali autonome di produzione » e sono sottoposti alla vigilanza del consiglio comunale del comune ove hanno sede. Dette istituzioni pubbliche agiscono secondo criteri di impresa, godono di piena capacità giuridica per l'esecuzione degli atti necessari alla realizzazione dei propri fini e di autonomia patrimoniale e gestionale.

2. Il riordinamento giuridico-funzionale degli enti autonomi lirici e sinfonici e delle istituzioni concertistiche assimilate è attuato da commissioni nominate dai consigli di amministrazione degli enti stessi, che a tal fine sono mantenuti in funzione fino all'espletamento dell'incarico di cui trattasi, integrati da tre consiglieri del comune di pertinenza e da eventuali rappresentanti della Regione e di altri enti locali, in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 10. Delle commissioni fanno parte altresì rappresentanti designati dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Ministero del tesoro.

3. Le commissioni, presiedute dai sindaci dei comuni sedi delle istituzioni, hanno il compito di provvedere a:

a) redigere gli statuti delle istituzioni musicali autonome di produzione, in base ai criteri informatori di cui al successivo articolo 14;

b) verificare la situazione economico-finanziaria di ciascun ente e l'eventuale disavanzo d'amministrazione fino al momen-

to della trasformazione dell'ente medesimo, alla copertura del quale provvede il comune competente mediante contrazione di un mutuo, il cui ammortamento è posto a carico del bilancio dello Stato;

c) verificare la situazione patrimoniale degli enti relativa in particolare alla disponibilità delle strutture tecniche necessarie allo svolgimento delle attività di competenza.

Art. 10.

1. La configurazione giuridica e funzionale delle istituzioni musicali autonome di produzione può essere realizzata in forma associata con la Provincia e con la Regione di pertinenza, ai fini, in particolare, di una estensione territoriale delle attività proprie delle istituzioni medesime.

2. Possono altresì richiedere di associarsi alle istituzioni musicali autonome, nel rispetto delle norme dello statuto di ciascuna di esse, altri enti locali, nell'ambito regionale di competenza, che intendano contribuire organizzativamente e con adeguati interventi finanziari alla diffusione delle attività musicali.

3. La richiesta di associazione può essere avanzata anche successivamente all'atto di riconoscimento del Ministero, di cui al successivo articolo 11. È in facoltà del Ministero ogni decisione in proposito, sentito il comune di diretta competenza dell'istituzione musicale autonoma.

Art. 11.

1. Conclusi gli adempimenti previsti per il riordinamento degli enti autonomi lirici e sinfonici e delle istituzioni concertistiche assimilate, i progetti elaborati dalle commissioni di cui al precedente articolo 9 vengono sottoposti all'esame del Ministero, che può richiedere eventuali modifiche alle commissioni sopra citate e che in via definitiva li approva con propri decreti.

Art. 12.

1. È in facoltà dei Comuni, Province, Regioni, privati, che in forma singola o asso-

ciata abbiano costituito organismi stabili di produzione nel campo lirico, sinfonico, corale e della danza, richiedere al Ministero il riconoscimento della qualifica di istituzione musicale autonoma di produzione.

2. L'istanza, da presentarsi al Ministero, deve essere corredata da una esauriente documentazione relativa alle esperienze e ai risultati conseguiti, ai criteri di conduzione tecnico-artistica adottati, alle strutture disponibili, alle garanzie di partecipazione finanziaria dell'ente o degli enti di gestione. Il Ministero, sentito il Comitato di settore per la musica, può, con proprio decreto, riconoscere la qualifica di istituzione musicale autonoma di produzione.

3. La concessione del riconoscimento comporta un adeguamento degli interventi finanziari nei confronti delle Regioni interessate.

Art. 13.

1. Le istituzioni musicali autonome di produzione sono strutturate in modo da assicurare:

a) la propria attività nei settori della lirica, della concertistica, della coralità, della danza, in corrispondenza con la disponibilità di adeguati spazi e delle necessarie attrezzature tecniche;

b) la realizzazione organica, da attuarsi nei tempi necessari e secondo le condizioni tecniche e le possibilità effettive consentite dal mercato musicale, di compagini artistiche stabili per quanto attiene agli artisti di canto, alla regia, alla scenografia, in stretta relazione con quanto alla successiva lettera *c*) indicato. Tali nuovi criteri di organizzazione produttiva sono rivolti a soddisfare le esigenze sia di una più elevata unità e qualificazione artistica delle attività di spettacolo, sia di un incremento della produttività e della diffusione;

c) la formazione e la valorizzazione di giovani artisti di canto, registi, coreografi, scenografi, costumisti;

d) le attività permanenti di ricerca e di sperimentazione, assicurando la disponibilità di adeguati laboratori;

e) l'arricchimento e il rinnovamento del repertorio, sia attraverso il recupero del patrimonio storico, sia assegnando il necessario interesse e sostegno alla musica e all'arte contemporanea;

f) l'attività produttiva nel campo della televisione, della radio e della fonografia, soprattutto in collaborazione con le aziende pubbliche del settore.

2. Il trattamento economico dei componenti dei corpi orchestrale, corale, di danza, nonchè del personale tecnico e amministrativo è disciplinato da contratti nazionali di lavoro di diritto privato.

Art. 14.

1. Gli statuti delle istituzioni musicali autonome di produzione vengono formulati dalle commissioni di cui al precedente articolo 9 secondo i seguenti criteri generali:

a) presidente dell'istituzione è il sindaco del comune sede dell'istituzione stessa; vice presidente un componente del consiglio di amministrazione eletto nell'ambito dello stesso;

b) il consiglio di amministrazione è costituito da otto componenti scelti tra esperti nel campo dello spettacolo e della cultura prevalentemente musicali;

c) il consiglio di amministrazione nomina un sovrintendente il quale, coadiuvato dai direttori di settore e dal segretario generale, assume la responsabilità della conduzione amministrativa, organizzativa e artistica dell'istituzione, nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio stesso. Il sovrintendente è scelto tra musicisti od esperti nel campo dello spettacolo musicale di idonea preparazione tecnica e di specifica esperienza;

d) il coordinamento e il funzionamento dei servizi fanno capo al segretario generale;

e) il consiglio di amministrazione, d'intesa con il sovrintendente, nomina quali direttori di settore: il direttore dell'orchestra, il direttore del coro, il direttore del corpo di danza, riconoscendo agli stessi autonomia funzionale, anche per quanto riguarda attività specifiche dei singoli complessi, nel quadro della programmazione e della produzione generale dell'istituzione. Il direttore dell'orchestra, qualora non ricorrano le possibilità di una nomina con carattere di stabilità, può essere sostituito con un direttore principale o più direttori principali, che comunque sia o siano in grado di assicurare una adeguata cura tecnico-artistica del complesso strumentale;

f) i termini del bilancio dell'istituzione musicale autonoma coincidono temporalmente con quelli dell'esercizio finanziario dello Stato. Il controllo sui bilanci preventivi e consuntivi viene esercitato da un collegio di sindaci nominati dal consiglio comunale e, relativamente ad un componente del collegio, dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Il bilancio consuntivo di ciascuna istituzione musicale autonoma deve chiudere in pareggio. È consentito per un determinato esercizio una chiusura con un *deficit* massimo del 10 per cento, con l'impegno vincolante del riassorbimento dell'importo relativo nel corso dei due successivi esercizi, che comunque devono chiudere in pareggio. Il mancato rispetto di tali norme comporta la decadenza del consiglio di amministrazione a tutti gli effetti di legge e la nomina di un commissario da parte del comune sede dell'istituzione.

Art. 15.

1. Alla disciplina prevista dalla presente legge per le istituzioni musicali autonome di produzione sono assoggettati anche gli enti gestori dei *festivals* Rossini di Pesaro, Arena di Verona, « Due Mondi » di Spoleto, di riconosciuto particolare rilievo artistico.

2. Altre istituzioni di particolare importanza, aventi svolgimento temporalmente li-

mitato, possono ottenere analogo riconoscimento da parte del Ministero, secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 16.

1. Sono considerati « teatri di tradizione » quelle istituzioni a gestione pubblica, privata o mista che, disponendo di una sala teatrale e di adeguate strutture tecniche, organizzative e artistiche, svolgano una qualificata attività lirica, ed eventualmente di balletto e concertistica, con un programma non inferiore alle quaranta esecuzioni l'anno, di cui almeno venti nel campo operistico.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge i teatri di tradizione riconosciuti in base alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sono sottoposti ad una verifica da parte del Ministero ai fini di una conferma o di una revoca del riconoscimento a suo tempo accordato, in relazione agli impegni che sono in grado di assumere per lo svolgimento delle attività e alle condizioni di gestione sopra indicate.

3. Analoga verifica viene effettuata dal Ministero nei confronti di quei teatri che presentino istanza di riconoscimento quali teatri di tradizione sulla base di una esauriente documentazione dell'attività svolta o in via di svolgimento e delle strutture tecniche, organizzative e artistiche effettivamente disponibili. Il Ministero, sentiti il Comitato di settore per la musica e la Regione di competenza, può con proprio decreto accordare il riconoscimento richiesto.

4. L'attività dei teatri di tradizione, ai fini degli interventi di finanziamento pubblico, rientra nei piani musicali regionali triennali.

Art. 17.

1. Sono considerate « istituzioni concertistico-orchestrali » quelle istituzioni a gestione pubblica, privata o mista che svolgano attività sinfonica con complessi di almeno trenta strumentisti e dispongano di adeguate strutture tecniche e organizzative, di una

qualificata direzione artistica, di un direttore stabile o di uno o più direttori principali, in grado di assicurare continuità di intervento tecnico per il più idoneo rendimento del complesso.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge le istituzioni concertistico-orchestrali riconosciute in base alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sono sottoposte ad una verifica del Ministero ai fini di una conferma o di una revoca del riconoscimento a suo tempo accordato, in relazione alle condizioni tecniche e artistiche di gestione sopraindicate. Il riconoscimento è altresì subordinato all'effettuazione da parte delle dette istituzioni di almeno sette mesi effettivi di attività sinfonica.

3. Il Ministero, sentiti il Comitato di settore per la musica e la Regione di competenza, può con proprio decreto accordare il riconoscimento di istituzione concertistico-orchestrale alle istituzioni dotate di complesso strumentale che ne facciano richiesta e documentino la rispondenza ai requisiti stabiliti per tali organismi musicali.

4. L'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali, ai fini degli interventi di finanziamento pubblico, rientra nei piani musicali regionali triennali.

Art. 18.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, previa presentazione e discussione dello schema predisposto con le Commissioni di merito dei due rami del Parlamento, sentito il Comitato di settore per la musica, è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria sui seguenti oggetti:

a) definizione degli organici ottimali riguardanti i complessi orchestrale, corale e di danza delle istituzioni musicali autonome di produzione; gli organici dovranno rispondere a criteri di omogeneità tra le singole istituzioni, tenendo peraltro conto delle esperienze realizzate dalle istituzioni stesse e fatte salve situazioni di particolare impegno produttivo. Il Ministro del turismo e

dello spettacolo, su richiesta delle istituzioni e sentito il parere delle Regioni, può autorizzare deroghe agli organici stabiliti, in rapporto a condizioni riconosciute di sviluppo artistico e diffusionale di singole istituzioni musicali autonome di produzione;

b) definizione dei criteri di valutazione delle attività nei diversi settori di produzione e di diffusione musicale, ai fini del finanziamento annuale. Tali criteri saranno definiti valutando in particolare i costi fissi, sulla base del genere, della qualità, dell'entità delle singole attività, l'affluenza di pubblico, in rapporto all'ampiezza e alle caratteristiche dei bacini di utenza, le contribuzioni locali e private, commisurate ai diversi livelli di impegno finanziario;

c) definizione delle funzioni di mediatorato: tali funzioni sono esercitate secondo condizioni e criteri di elevata professionalità da amministrazioni pubbliche o da istituzioni, enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e che siano vigilate e sottoposte al controllo di pubblica autorità.